

Circolare regionale del 22/10/2025
prot. n. 148 del 22/10/2025

Alla C.A. dei genitori / tutori esercenti la responsabilità genitoriale
Al sito della scuola
Agli atti

Oggetto: Applicazione del “Decreto Caivano” – vigilanza sull’obbligo di istruzione

Gentili genitori e tutori,

in base al Decreto-Legge 15 settembre 2023 n. 123, convertito nella Legge 13 novembre 2023 n. 159 (cosiddetto “Decreto Caivano”), la scuola è tenuta a **vigilare sulla frequenza regolare degli alunni** soggetti all’obbligo di istruzione e a **segnalare obbligatoriamente le assenze ripetute o ingiustificate** agli uffici competenti. Vi esortiamo, pertanto, a leggere con attenzione la presente e di controfirmarla per presa visione.

1. Cosa è il Decreto Caivano e a chi si applica

Il Decreto Caivano rafforza il controllo sulla frequenza scolastica dei minori in obbligo scolastico. I genitori o tutori legali (r.o.d.i.) sono responsabili di garantire la regolare presenza a scuola e di giustificare tempestivamente eventuali assenze.

2. Controlli e procedure

Entro il mese di ottobre la scuola trasmette al Sindaco l’elenco degli studenti soggetti all’obbligo di istruzione.

Sono considerate **assenze irregolari** quelle superiori a 15 giorni, anche non consecutivi, in tre mesi, se non giustificate.

Si considera **elusione** dell’obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale senza motivazioni valide (malattia certificata o altri impedimenti gravi).

Se si verificano più giorni di assenze senza che pervenga alcuna giustificazione, o ci siano episodi di assenze non continuative ma che facciano presupporre che vengano superati i 15 giorni anche non consecutivi in tre mesi, la scuola è tenuta a contattare la famiglia per chiedere una motivata giustificazione delle assenze. Qualora l’alunno non riprendesse regolarmente la frequenza senza giustificati motivi, la scuola è obbligata a segnalare il caso al Sindaco, il quale

- procede all’ammonizione del Responsabile dell’Obbligo di Istruzione (genitori o chi ne fa le veci).
- in caso di elusione dell’obbligo di istruzione (quindi qualora lo studente in obbligo non riprendesse regolarmente la frequenza), il Sindaco procede ai sensi dell’art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario),

La scuola, inoltre, è tenuta a informare i Servizi Sociali territoriali ogni qualvolta se ne manifestino le circostanze.

3. Conseguenze in caso di inadempienza

Se, dopo l’ammonimento del Sindaco, il genitore non garantisce la ripresa della frequenza o non presenta giustificazioni idonee, la legge prevede **sanzioni penali fino a due anni di reclusione** o a un anno in caso

di elusione. Può anche essere **sospeso l'Assegno di inclusione** fino al ripristino della regolare frequenza. **Nei casi segnalati ai Servizi Sociali potranno essere attivati ulteriori interventi di tutela del minore.**

4. Cosa si richiede alle famiglie

- Evitare assenze non giustificate o ripetute che possono attivare le procedure sopra descritte;
- Comunicare tempestivamente alla scuola eventuali motivi di salute o difficoltà familiari;
- Collaborare con la scuola per trovare, se necessario, soluzioni condivise (ad esempio, istruzione domiciliare o supporto dei Servizi Sociali).

5. Impegno della scuola

La scuola si impegna a:

- mantenere un dialogo costante con le famiglie;
- segnalare in modo puntuale le assenze irregolari agli enti competenti;
- intervenire nel rispetto della legge, privilegiando sempre la prevenzione e il sostegno educativo.

Confidando nella collaborazione delle famiglie per garantire ai ragazzi continuità educativa e rispetto dell'obbligo scolastico, si porgono distinti saluti

La presente circolare è pubblicata sul sito istituzionale della scuola Euroform all'indirizzo <https://euroformweb.it/> nella sezione "comunicazione alle famiglie" ai sensi dell'art. 32 della legge 69/2009. Tale pubblicazione vale a tutti gli effetti quale notifica ufficiale alle famiglie e al personale scolastico.

Il legale rappresentante
Salvatore Licata

